

SERVIZIO ASSOCIATO BASSA VALLE

Pont-Saint-Martin

11026 Via Baraing, 1

Tel 0125 80.71.17

Fax 0125 80.78.38

infobv@sportellounico.vda.it



Prot. n. 15503-VIII/11


Rif. fascicolo n. 14642/2012

Responsabile del procedimento: arch. Dario Gianotti

Responsabile dell'istruttoria: d.ssa Iolanda Bieler

Pont-Saint-Martin, 25 GIU. 2012

Via posta



Via fax

Via fax

Via fax

A mano

Egregio Sig.  
**TARTAGLIA ROBERTO**  
Via Vecchia Villa, n. 7  
21012 Cassano Magnano (VA)

Spett.le  
**Comune di Chamois**  
Fraz. Corgnolaz, n. 11  
11020 Chamois (AO)  
(per la pubblicazione all'Albo pretorio)

Spettabile  
**Comunità montana Monte Cervino**  
Via Martiri della Libertà, n. 3  
11024 CHÂTILLON (AO)  
(per la pubblicazione all'Albo pretorio)

Spettabile  
**Comunità montana Mont Rose**  
Via Perloz, n. 44  
11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)  
(per la pubblicazione all'Albo pretorio)

Alla Signora  
**Iolanda Bieler**  
Sede

**OGGETTO:** Attività di somministrazione di alimenti e bevande – subingresso.  
segnalazione certificata di inizio attività per il settore alimentare ai fini della registrazione per attività di ristorazione pubblica.

*Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 19/2007<sup>1</sup> e richiesta di sua pubblicazione.*

Con riferimento alla segnalazione certificata d'inizio attività presentata dal Signor Tartaglia Roberto, nato a Cassano Magnano (VA) il 22/04/1965, residente Cassano Magnano (VA), via Vecchia Villa, n. 7, codice fiscale TRTRRT65D22C004F, titolare dell'impresa individuale Rifugio Alpino L'Ermitage di Tartaglia Roberto, relativa all'apertura per subingresso di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "L'Ermitage", a carattere stagionale, concernente i locali ubicati in Chamois (AO), loc. Lavoré, n. 5 (Foglio 7, mappale 15, subalterno /) pervenuta al Comune di Chamois (AO) - Ufficio di Front-Office del Servizio Associato "Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta" - registrata con il protocollo n. 14642, in data 14/06/2012, ai sensi della normativa in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni, concernenti l'avvio del procedimento amministrativo:

- **ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:** il provvedimento finale, qualora necessario, sarà adottato dal dirigente del Servizio associato per la bassa valle dello Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, in nome e per conto dell'Amministrazione competente ossia, per il presente caso, del Comune di Chamois (AO);
- **OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO:** procedimento unico, avviato d'ufficio, finalizzato all'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, occorrenti per l'apertura per subingresso di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar);

In particolare tale accertamento potrà avvenire, a cura degli uffici del Servizio associato, a mezzo di apposito scambio di corrispondenza con le competenti Amministrazioni, così come di seguito specificato:

	Oggetto della verifica	Riferimenti normativi in dettaglio	Amministrazioni e strutture competenti che verranno	Documentazione che verrà richiesta per la
--	---------------------------	--	---	---

			interpellate	verifica
1)	Accertamento dei requisiti morali.	Art. 71 del d.lgs. 59/2010 <sup>2</sup>	Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta.	Certificato del Casellario Giudiziale.
2)	Accertamenti antimafia.	Art. 71 del d.lgs. 59/2010 <sup>3</sup>	Questura	Apposita comunicazione
3)	Verifica requisito professionale.	Art. 71 del d.lgs. 59/2010 <sup>4</sup>	Regione Lombardia Ufficio Albi	Apposita comunicazione
4)	Verifica dei requisiti tecnici, edilizi ed urbanistici.	Art. 9, comma 2, lett. c) della l.r. 1/2006 <sup>5</sup>	Ufficio Tecnico del Comune di Chamois	Apposita comunicazione.
5)	Verifica sorvegliabilità dei locali ed aree	D.M. 664/1992 <sup>6</sup>	Sindaco del Comune di Chamois	Apposita comunicazione.
6)	Valutazione tecnica ai fini istruttori finalizzata al controllo della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge occorrenti per l'esercizio di attività connesse all'igiene dei prodotti alimentari e all'igiene per gli alimenti di origine animale.	Regolamento CE 852/2004, Regolamento CE 854/2004 e deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3249/2007.	Azienda USL.	Apposita comunicazione.

- **STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Servizio associato per la bassa valle dello Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, con sede in Pont-Saint-Martin, Via Baraing, n. 1, C.A.P. 11026, tel. 0125 807117, fax 0125 807838, e-mail [infobv@sportellounico.vda.it](mailto:infobv@sportellounico.vda.it);
- **SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO:** ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, viene individuarsi nel dirigente Arch. Dario Gianotti, preposto alla struttura responsabile del procedimento;
- **SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:** è individuata quale responsabile dell'istruttoria la sig.ra Iolanda Bieler, presso la struttura responsabile del procedimento, il quale intratterrà gli occorrenti rapporti con i responsabili degli endoprocedimenti che saranno avviati e provvederà all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'amministrazione o di altra pubblica amministrazione e all'acquisizione di informazioni o certificazioni relativi a stati, fatti o qualità non attestabili in documenti acquisibili dall'amministrazione o da altra pubblica amministrazione;
- **DATA ENTRO LA QUALE DEVE CONCLUDERSI IL PROCEDIMENTO:** il procedimento dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e le azioni volte all'esercizio del potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". In particolare, riguardo alle disposizioni dell'art. 5, commi 2 e 3<sup>7</sup>, della legge regionale n. 19/2007, richiedendo il presente procedimento anche l'acquisizione di assenti a seguito di specifiche istruttorie di altre amministrazioni o di altre strutture della scrivente amministrazione, si comunica fin d'ora che il termine sopra specificato è da intendersi sospeso, presuntivamente per 30 giorni, in pendenza dell'acquisizione di detti assenti, in relazione ai termini di legge o concordati per la loro formulazione, e riprenderà a decorrere dalla ricezione dell'ultimo degli stessi. Il responsabile dell'istruttoria è e sarà in tal senso a disposizione per le relative informazioni di dettaglio.
- **RIMEDI ESPERIBILI IN CASO DI INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE:** nel caso specifico l'inerzia dell'amministrazione non potrà determinare pregiudizi all'operatività del soggetto interessato, determinandosi, per silenzio-assenso allo scadere dei termini previsti e in presenza di segnalazione completa a termini di normativa, i presupposti per l'esercizio dell'attività;
- **DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ:** 14/06/2012;
- **UFFICIO PRESSO IL QUALE PUÒ PRENDERSI VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO:** gli atti e in generale la documentazione relativa al procedimento è consultabile, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, con le modalità di cui al Capo VII "Accesso ai documenti amministrativi" della stessa legge, previa richiesta di accesso ai documenti, da compilare su apposito modulo fornito dalla struttura responsabile del procedimento, all'indirizzo in precedenza evidenziato, su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

- **UFFICI PRESSO I QUALI POSSONO ESSERE PRESENTATE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI:** memorie scritte e documenti vanno presentati presso il Comune di Chamois - Ufficio Front Office del Servizio Associato dello Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, frazione Corgnolaz, n. 11, CAP 11020, tel. 0166.47134, fax 0166.47151, e-mail [anagrafe@comune.chamois.ao.it](mailto:anagrafe@comune.chamois.ao.it), o presso la struttura responsabile del procedimento;
- **TERMINI PER PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI:** qualunque soggetto portatore di interessi privati, pubblici e diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, può intervenire nel procedimento, facendo pervenire, presso gli uffici appena sopra specificati, entro **15 giorni** dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, memorie o documenti inerenti il procedimento oggetto della presente. La documentazione che pervenisse oltre i termini potrà essere presa in considerazione esclusivamente, a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento, con riferimento alle fasi di avanzamento del procedimento stesso;
- **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:** al fine di garantire la necessaria pubblicità del procedimento la presente è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Chamois, della Comunità montana Monte Cervino e della Comunità montana Mont Rose;
- **PROCEDURE DI RICORSO:** si anticipa fin d'ora che l'organismo che esaminerà eventuali procedure di ricorso sarà il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, con sede in Piazza Accademia di Sant'Anselmo, n. 2, 11100 Aosta, tel. 0165 31356, fax 0165 43810 o, in alternativa, la Presidenza della Repubblica.

Alle amministrazioni cui la presente è inviata per la pubblicazione si richiede di procedere alla stessa per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data della sua ricezione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio associato  
per la bassa valle  
(arch. Dario Gianotti)



<sup>1</sup> Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

**Art. 12 "Comunicazione di inizio del procedimento"**

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'inizio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 13, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi destinatari diretti, l'Amministrazione deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

**Art. 13 "Contenuto e forma delle comunicazioni"**

1. L'Amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
  - a) l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
  - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa domanda;
  - f) l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, in particolare attraverso la pubblicazione nel proprio sito istituzionale, salvi i casi di altre forme di pubblicità prescritte da specifiche disposizioni normative.

<sup>2</sup> Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

**Art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali"**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per frode, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1996, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una carica determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni